



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 477

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 7/DDL del 12 marzo 2004)

MISURE URGENTI IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 marzo 2004.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUARTA** e ai Consiglieri regionali il 24 marzo 2004.

MISURE URGENTI IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA

Relazione:

In materia faunistico-venatoria si presenta, nel Veneto, l'esigenza di provvedere ad un aggiornamento urgente del quadro normativo regionale avuto riguardo a due fondamentali strumenti legislativi:

- *la legge che approva il Piano faunistico-venatorio regionale;*
- *la legge che disciplina i prelievi venatori "in deroga".*

Risultano infatti in scadenza sia il Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale n. 17/1996 e più volte prorogato, sia la legge regionale n. 7/2002 che ha disciplinato i prelievi cosiddetti "in deroga" nel corso delle ultime due stagioni venatorie.

A detto aggiornamento devono inoltre accompagnarsi alcune modifiche di disposizioni contenute nella legge quadro regionale di riferimento n. 50/1993, modifiche che risultano funzionali all'aggiornamento stesso.

Per quanto concerne il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, si evidenzia come quello attualmente in vigore, approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, da tempo in regime di proroga, scade il 31 marzo 2004 così come disposto dall'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25.

Il nuovo Piano ed il relativo Regolamento di attuazione sono approvati, così come sancito dall'articolo 8, comma 2 della legge 9 dicembre 1993, n. 50, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed hanno validità quinquennale. Il Piano regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani faunistico-venatori provinciali e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione degli istituti venatori di iniziativa privata (aziende faunistico-venatorie; aziende agri-turistico-venatorie; centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale).

Nel Piano faunistico-venatorio regionale il territorio soggetto a pianificazione deve essere destinato a protezione della fauna selvatica per una percentuale compresa tra il 20 ed il 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi ove detta percentuale può variare tra il 10 ed il 20 per cento. Devono essere presi in considerazione, ai fini del calcolo, tutti i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata agli istituti di iniziativa privata più sopra richiamati.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata, deve essere ripartito in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la Zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che la dimensione degli Ambiti stessi deve essere tale da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio (di norma devono essere sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali).

Il regolamento di attuazione, così come disposto dal richiamato articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, deve prevedere in particolare:

- a) *lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;*

- b) *l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia;*
- c) *le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative allo loro prima elezione e ai successivi rinnovi;*
- d) *i criteri e le modalità per l'utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria;*
- e) *la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo;*
- f) *i criteri per l'assegnazione di contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.*

Sulla base di detti riferimenti ordinamentali, che definiscono puntualmente l'esplicarsi concreto della funzione di coordinamento e di indirizzo della Regione Veneto in materia faunistico-venatoria, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1284 del 9 maggio 2003, indirizzi tecnici per il coordinamento dei Piani faunistico-venatori provinciali. In detta sede venivano formulati indirizzi di carattere generale volti essenzialmente a promuovere:

- *un tendenziale riallineamento, a livello provinciale, dell'incidenza territoriale delle superfici di protezione, delle superfici a gestione programmata della caccia e delle strutture venatorie privatistiche;*
- *una valorizzazione, sotto i profili della progettazione e della gestione, degli istituti di protezione.*

Ha quindi fatto seguito l'approvazione dei Piani faunistico-venatori provinciali e la trasmissione dei medesimi alla Regione per l'espletamento della funzione di coordinamento dei Piani medesimi ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

L'esame degli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria approvati a scala provinciale si è focalizzato essenzialmente:

- 1) *sulla ripartizione delle funzioni d'uso, desumibile dai dati forniti dai Piani provinciali, con particolare riguardo alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione;*
- 2) *sul grado di recepimento dei preventivi indirizzi di coordinamento forniti dalla Giunta regionale con l'atto deliberativo più sopra richiamato;*
- 3) *sulla congruità della proposta relativa alla conterminazione della Zona faunistico-venatoria delle Alpi;*
- 4) *sulla congruità della proposta relativa alla conterminazione degli Ambiti territoriali di caccia.*

Per quanto concerne il primo punto, si è potuto constatare come risulti perdurante e diffuso il processo di diminuzione della superficie agro-silvo-pastorale disponibile (persi circa 70.000 ettari in un decennio) a causa delle dinamiche di sottrazione imputabili all'urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio.

Le difficoltà che da tale processo derivano alla pianificazione faunistico-venatoria sono da porre in relazione non solo al dato assoluto riferito alla superficie non più disponibile, bensì anche al fatto che quote maggiori di superficie agro-silvo-pastorale disponibile vedono aumentare il proprio grado di frammentazione (aumenta infatti l'incidenza dell'urbanizzazione cosiddetta discontinua) e diminuire contestualmente la propria valenza ai fini della gestione faunistico-venatoria. Emblematici risultano, al riguardo, i calcoli effettuati al fine

di determinare, al di là di quello che è il parametro oggi giuridicamente rilevante (appunto la superficie agro-silvo-pastorale), la superficie effettivamente destinabile ad un corretto esercizio della pratica venatoria, calcoli che evidenziano come oramai risulti necessario por mano alla legge quadro nazionale di riferimento.

A tale processo di sottrazione si è venuto ad affiancare, negli ultimi anni, un assestamento del numero dei cacciatori residenti dopo anni di contrazione numerica.

La “risposta” da parte della pianificazione faunistico-venatoria, che nel Veneto deve notoriamente farsi carico della gestione di elevati indici di pressione venatoria, è stata quella di “recuperare” il territorio agro-silvo-pastorale perso dal punto di vista quantitativo e qualitativo attraverso una contrazione più che proporzionale (pari a circa 85.000 ettari) delle superfici di protezione, le quali, in zona di pianura, risultano attestarsi al momento sul limite inferiore della forcilla (20-30 per cento) prevista dalla legge. L’effettiva incidenza di dette superfici deve peraltro essere valutata in termini per così dire prospettici, posto che con l’avvio concreto della nuova pianificazione verranno sottratte all’esercizio venatorio ulteriori quote significative di territorio agro-silvo-pastorale; ci si riferisce in particolare:

- ai fondi sottratti alla pianificazione faunistico-venatoria (fino all’1 per cento della superficie agro-silvo-pastorale);*
- alle aree di rispetto istituite dagli ATC (fino al 2 per cento della superficie agro-silvo-pastorale).*

Risulta evidente come tale situazione di “criticità” (diminuzione progressiva di territorio con conseguente difficoltà, soprattutto in alcune province, di pervenire ad un rapporto accettabile tra domanda ed offerta venatoria) dovrà essere gestita nel corso della nuova pianificazione attraverso l’attivazione di un diffuso recupero delle vocazionalità faunistiche dei territori che consenta di mitigare l’effetto della contrazione degli spazi utili, e ciò sulla base di una collaborazione su base progettuale con il mondo agricolo finalmente assistita da specifiche risorse finanziarie (legge n. 388/2001).

In quest’ottica risulta evidente come il mantenere le pratiche di immissione di “pronta caccia” al centro delle strategie gestionali per la fauna stanziale risulti sempre più improponibile, poiché è in gioco non più solo l’eticità e la qualità cinegetica delle attività di prelievo bensì anche la sopravvivenza stessa dell’esercizio venatorio.

Si comprende pertanto come sia risultato difficile, a livello provinciale, dare positivo riscontro agli indirizzi di pianificazione forniti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al tentativo di promuovere un tendenziale riavvicinamento delle percentuali di territorio destinato a protezione calcolate a livello provinciale.

Per quanto concerne la congruità della conterminazione della Zona faunistica delle Alpi, si evidenzia come la medesima venga riproposta in termini sostanzialmente invariati rispetto alla “vecchia” pianificazione. Tale costanza si giustifica evidentemente con la persistenza nel tempo delle qualificazioni faunistiche del territorio, persistenza che può essere letta, almeno in parte, quale “misura” della positività della gestione faunistica realizzata nei Comprensori alpini a confine della linea di conterminazione.

Per quanto concerne infine la congruità della conterminazione degli Ambiti territoriali di caccia, si sottolinea come le pertinenti proposte contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali vengano totalmente recepite, fatta salva la possibilità di intervenire nel medio termine per eventuali interventi di aggiustamento. Si rimanda, al riguardo, alla Tavola n. 1 allegata al Piano faunistico-venatorio regionale oggetto di approvazione.

Per quanto concerne la nuova legge regionale che disciplina i prelievi venatori “in deroga”, si rammenta come con legge 14 marzo 2002, n. 7 la Regione del Veneto abbia dato applicazione, limitatamente alle stagioni venatorie 2002-2003 e 2003-2004, al regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. E’ successivamente intervenuta la legge statale 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”, la quale, nel sancire in capo alle Regioni la potestà di disciplinare le deroghe di cui trattasi, ha fissato la cornice specifica entro la quale le Regioni debbono muoversi ed operare.

All’entrata in vigore della normativa nazionale deve evidentemente far seguito l’adeguamento delle disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 7/2001, da conseguire attraverso:

- l’ampliamento dell’orizzonte temporale di riferimento (attualmente la legge regionale n. 7/2001 si connota quale legge provvedimento con effetti limitati a due sole stagioni venatorie);*
- l’introduzione di procedimenti amministrativi che integrino lo strumento legislativo sul versante della gestione dei prelievi;*
- l’acquisizione, in sede di procedimento, del parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ovvero, se esistente, dell’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale;*
- il recepimento degli adempimenti in capo alla Regione in materia di verifica sistematica della compatibilità dei prelievi e di rendicontazione dei prelievi effettuati.*

Come più sopra evidenziato, l’aggiornamento della pianificazione regionale e della disciplina dei prelievi venatori “in deroga” necessita di alcuni interventi sulla legge quadro regionale in materia faunistico-venatoria (la legge 9 dicembre 1993, n. 50).

Al riguardo, nelle more della complessiva “rivisitazione” che verrà operata in sede consiliare (per la quale la Giunta regionale, in attesa della preannunciata nuova legge nazionale di riferimento, ha da tempo prodotto un organico testo legislativo), risulta urgente anticipare talune disposizioni e soluzioni gestionali avuto riguardo:

- alla pianificazione stessa (è avvertita l’esigenza di favorire l’ottimale distribuzione sul territorio degli istituti di protezione e degli istituti venatori privatistici attraverso la fissazione di una distanza minima che deve intercorrere tra istituti a diversa finalità, nonché è avvertita l’esigenza di contenere le interferenze gestionali che possono insorgere tra gli allevamenti che producono fauna selvatica ed il territorio soggetto a gestione programmata della caccia, e ciò per il tramite della recinzione degli allevamenti stessi);*
- alla regolamentazione dell’attività venatoria (si tratta, da una parte, di favorire un rapporto equilibrato tra cacciatore e territorio, che faccia salva*

l'irrinunciabile inscindibilità del legame ai fini della gestione della fauna stanziale ma che pur tuttavia preveda la possibilità di un limitato e regolamentato accesso al territorio per la caccia da appostamento alla migratoria, dall'altra di razionalizzare la gestione dei richiami vivi di cattura, indispensabili per la caccia d'appostamento stessa).

Il disegno di legge si compone di quattro titoli (comprendenti venti articoli) e quattro allegati.

Il Titolo I del disegno di legge, composto da tre articoli, ha per oggetto il nuovo piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009).

L'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009), che si compone appunto:

- del regolamento di attuazione;*
- della tavola n. 1, contenente la cartografia che definisce la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e quella degli Ambiti territoriali di caccia;*
- del quadro riepilogativo regionale relativo alle destinazioni d'uso del territorio a fini faunistico-venatori.*

L'articolo 2 definisce l'arco temporale di validità del Piano faunistico-venatorio regionale in linea con quanto prevede la legge quadro nazionale di riferimento.

L'articolo 3 è relativo alle competenze in capo alla Giunta regionale; in tale sede:

- viene riproposta la delega alla Giunta regionale per le modifiche che non incidano sui criteri informativi del Piano, delega che deve essere riproposta in questa sede al fine di rendere la delega stessa esercitabile anche in caso di Piano approvato con strumento legislativo;*
- vengono finalizzate le risorse di bilancio disponibili per interventi di valorizzazione faunistico-ambientale, il cui utilizzo coordinato secondo gli indirizzi che saranno fissati dalla Giunta regionale è indispensabile per favorire l'attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale e provinciale;*
- viene affidato alla Giunta regionale l'aggiornamento annuale degli indici di destinazione d'uso assunti in sede di pianificazione.*

Il Titolo II del disegno di legge, composto da sei articoli, ha per oggetto la disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

All'articolo 4 vengono richiamate le fondamentali normative comunitarie e nazionali di riferimento nonché viene definito il procedimento amministrativo chiamato a verificare annualmente la compatibilità dei prelievi in deroga previsti disciplinati dalla legge.

L'articolo 5 fissa le limitazioni che dovranno essere rispettate nell'ambito dei prelievi in deroga realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della Direttiva n. 79/409/CEE (prevenzione di danni alle colture agricole ed ittiche; prelievi in piccole quantità).

Specifiche modalità di registrazione e rendicontazione dei prelievi sono oggetto del successivo articolo 6.

L'articolo 7 affida al Presidente della Giunta regionale l'adozione di provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi in deroga.

L'articolo 8 affida alla Giunta regionale il compito di promuovere attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie ammesse a prelievo in deroga.

L'articolo 9, da ultimo, richiama la procedura con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri competenti, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale sono annualmente resi edotti nel merito dell'applicazione delle norme regionali.

Il Titolo III del disegno di legge, composto di cinque articoli, introduce alcune modifiche urgenti nel corpo normativo della legge quadro regionale in materia faunistico-venatoria.

L'articolo 10 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 50/1993 al fine di migliorare la gestione dei richiami vivi di cattura. La modifica concerne, in particolare, le modalità di attestazione della legittima detenzione del richiamo, in ordine alle quali si dispone la sostituzione dell'anello inamovibile (che nei richiami di cattura può indurre comportamenti autolesivi a carico del tarso inanellato) con documentazione probatoria che deve accompagnare il richiamo medesimo nel corso di tutta la vita.

L'articolo 11, a sua volta, interviene sull'articolo 8 della legge quadro regionale al fine di allineare ai valori fissati dalla legge nazionale n. 157/1992 le percentuali minima e massima di territorio da sottrarre a fini di protezione (percentuali che rilevano in sede di pianificazione faunistico-venatoria del territorio).

L'articolo 12 introduce una forma integrativa di accesso al territorio per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, i cui criteri applicativi verranno fissati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. Trattasi di una forma di accesso assai limitata in relazione:

- *alla forma di prelievo assentita;*
- *al numero massimo di giornate;*
- *all'esclusione della zona lagunare e valliva dal regime relativo;*
- *ai criteri applicativi che dovranno necessariamente privilegiare l'accesso agli Ambiti territoriali di caccia a minore densità venatoria e la mobilità a livello provinciale.*

L'articolo 13 introduce due disposizioni destinate ad ottimizzare la distribuzione territoriale delle Aziende faunistico-venatorie, delle Aziende agroturistico-venatorie e dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Le disposizioni concernono, in particolare, l'introduzione di una distanza minima che deve intercorrere tra detti istituti e le riserve naturali, i parchi, le oasi e le zone di ripopolamento e cattura, nonché l'introduzione della potestà, in capo alle Province, di fissare una eventuale distanza minima intercorrente tra gli istituti stessi.

L'articolo 14, da ultimo, dispone, per le finalità a cui già s'è fatto cenno, in ordine alla recinzione degli allevamenti di fauna selvatica.

Il quarto ed ultimo Titolo del disegno di legge, composto da sei articoli, comprende le disposizioni finali.

L'articolo 15 provvede alle necessarie disposizioni transitorie in materia di pianificazione faunistico-venatoria.

In tale sede:

- si affidano agli Organi uscenti degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensorio alpini le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi Organi;
- si prorogano i termini per l'iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia;
- si dispone in ordine ai procedimenti amministrativi relativi alle domande di rinnovo di concessione e di nuova concessione di Azienda faunistico-venatoria, di Azienda agro-turistico-venatoria e di Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- si garantisce, nel periodo di passaggio alla nuova pianificazione, la continuità della funzione affidata ai campi di allenamento ed addestramento dei cani da caccia;
- si dispone in ordine al procedimento di valutazione di incidenza ambientale avente per oggetto i Piani faunistico-venatori provinciali.

L'articolo 16 provvede, a sua volta, alle necessarie disposizioni transitorie concernenti l'utilizzazione dei richiami di cattura inanellati.

La disposizione transitoria relativa all'obbligo di recinzione degli allevamenti di fauna selvatica è oggetto del successivo articolo 17.

La materia della vigilanza e delle sanzioni è quindi affidata all'articolo 18.

Chiudono l'articolo 19 relativo all'abrogazione di norme regionali (vengono abrogate le leggi che hanno approvato e prorogato il Piano faunistico-venatorio in scadenza, nonché la legge che ha disciplinato sino ad oggi l'applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE) e l'articolo 20 relativo alla dichiarazione di urgenza.

Il primo allegato al disegno di legge (allegato A) è rappresentato dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009).

Nel merito si evidenzia come detto Regolamento, recepiti in toto i contenuti di cui all'articolo 8, commi secondo e quinto della più volte richiamata legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, si arricchisca, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso della prima pianificazione, di disposizioni ulteriori miranti ad ottimizzare la gestione faunistico-venatoria tanto nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia quanto nel territorio ove si esercita attività venatoria di tipo privatistico. Vengono infatti introdotte disposizioni regolamentari aventi per oggetto:

- i criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi 3-6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- i criteri per l'istituzione delle aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- i criteri e gli strumenti gestionali per le strutture di iniziativa privata.

Nel merito dello Statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia (Titolo I del Regolamento), i cui contenuti debbono essere recepiti dalle nuove Assemblee in sede di approvazione dei nuovi statuti, si segnalano alcune disposizioni innovative che mirano a favorire la compagine associativa sotto i profili della correttezza e flessibilità gestionale; infatti:

- si chiarisce l'ambito di applicazione e relative modalità per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- si formalizzano talune situazioni di incompatibilità a carico degli organi gestionali;

- si ampliano le fonti di finanziamento sul versante delle entrate non derivanti dalle quote associative.

Per quanto concerne le disposizioni per le modalità di rinnovo degli organi statuari (Titolo II del Regolamento), si sottolinea la funzione assegnata al Collegio dei Revisori dei Conti inerente la rendicontazione delle funzioni gestionali assolve dagli organi uscenti.

Il Titolo III del Regolamento, nello stabilire la procedura per la determinazione degli indici di densità venatoria, recupera, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 lettera b) della legge regionale n. 50/1993, l'indice di densità venatoria minima quale strumento utile per ottimizzare la distribuzione della pressione venatoria sul territorio regionale.

Il Titolo IV del Regolamento, relativo alla corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici nell'ambito della gestione faunistico-venatoria del territorio, si fa carico di definire:

- l'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni;
- la fonte delle risorse finanziarie necessarie;
- i criteri di quantificazione degli incentivi;
- l'articolazione del procedimento di concessione, che è chiamato ad assumere, quali elementi di riferimento sotto i profili del merito tecnico, le linee strategiche fissate dagli strumenti di pianificazione adottati da Regione e Province.

Per quanto attiene ai criteri ed alle modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato agli interventi di prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (oggetto del Titolo V del Regolamento) si segnalano:

- la previsione di una quota necessariamente destinata alla prevenzione;
- la progressione decrescente, in funzione dell'entità dei danni accertati, delle percentuali di contribuzione a titolo di indennizzo;
- la definizione dei limiti di operatività del fondo regionale avuto riguardo alle Aziende faunistico-venatorie ed alla Aziende agro-turistico-venatorie.

Al Titolo VI del Regolamento è affidato il compito di definire i criteri e le modalità per la sottrazione dei fondi dalla gestione programmata della caccia e per l'istituzione delle aree di rispetto da parte dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia, il tutto con l'obiettivo di trasformare detti istituti in componenti territoriali in grado di rapportarsi comunque in termini di compatibilità con la programmazione faunistico-venatoria.

Le disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo sono oggetto del Titolo VII del Regolamento.

Le innovazioni apportate in questa sede riguardano:

- l'intervento dell'Ambito territoriale di caccia (sotto forma di parere consultivo) nel procedimento affidato alle Province per la fissazione della distanza tra gli appostamenti vallivo-lagunari ed il confine delle aree sottratte all'esercizio venatorio;
- l'introduzione di una distanza minima che deve intercorrere tra gli appostamenti che ricadono all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria valliva ed i confini dell'Azienda stessa;
- una più chiara definizione dei criteri per l'utilizzo della barca;
- la rideterminazione delle scadenze per i censimenti aventi per oggetto la fauna migratoria.

Il Regolamento di attuazione si chiude con il Titolo VIII che contempla le disposizioni regolamentari concernenti le strutture di iniziativa privata (Aziende faunistico-venatorie; Aziende agro-turistico-venatorie; Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale).

In tale sede viene enfatizzata la finalità faunistico-ambientale delle aziende faunistico-venatorie, le quali debbono potersi avvalere di strumenti gestionali (piano tecnico-economico; piano di assestamento; piano di abbattimento; programma di conservazione e ripristino ambientale; piano annuale di gestione) capaci:

- di agevolare e responsabilizzare i concessionari nell'individuazione degli obiettivi faunistici perseguibili a livello di singola Azienda;*
- di rendere più efficace l'azione di monitoraggio e valutazione dei risultati faunistici conseguiti.*

Il secondo allegato (allegato B) è rappresentato dalla Tavola n. 1, che riporta i confini della Zona faunistica delle Alpi ed i confini degli Ambiti territoriali di Caccia. Nel merito, si evidenzia come detti confini recepiscano in toto, senza eccezione alcuna, le proposte formulate dalle Province.

L'allegato successivo (allegato C) è rappresentato dal Quadro riepilogativo regionale (da aggiornarsi nel tempo a cura della Giunta regionale) chiamato a dare conto in ordine al recepimento di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (percentuali minima e massima di territorio agro-silvo-pastorale regionale da destinare a protezione della fauna selvatica).

Il quarto ed ultimo allegato (allegato D) concerne l'applicazione del Titolo II del disegno di legge. In esso viene definito l'elenco delle specie oggetto, nel territorio regionale, del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE, unitamente ai limiti massimi di prelievo giornaliero e stagionale per cacciatore ed ai periodi assentiti.

MISURE URGENTI IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA

TITOLO I - Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009)

Art. 1 - Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009).

1. È approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009) costituito dai seguenti documenti:

- a) regolamento di attuazione (Allegato A);
- b) tavola n. 1, contenente la cartografia che definisce la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e degli Ambiti territoriali di caccia (Allegato B);
- c) quadro riepilogativo regionale (Allegato C).

Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009).

1. Il Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009) ha validità quinquennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano faunistico-venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informatori dello stesso.

2. La Giunta regionale, sentite le Province, destina annualmente i fondi di cui all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici nell'ambito della gestione faunistico-venatoria del territorio, con priorità per i fondi che partecipano alla gestione programmata della caccia.

3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento annuale dei dati contenuti nel quadro riepilogativo (Allegato C) del Piano faunistico-venatorio regionale, al fine del monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

TITOLO II - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE"

Art. 4 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge n. 157/1992, nonché nell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle

procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e successive modificazioni e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.

2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 5 - Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. Nei limiti dell’accertata necessità di prevenire gravi danni alle colture agricole e all’itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di capi appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*).

2. È autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di capi appartenenti alle specie peppola (*Fringilla montifringilla*), fringuello (*Fringilla coelebs*), pispola (*Anthus pratensis*), prispolone (*Anthus trivialis*) e frosone (*Coccothraustes coccothraustes*).

3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

4. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al presente articolo sono fissati nell’Allegato D) della presente legge. Per i prelievi di cui al presente articolo sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore.

5. L’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale.

Art. 6 - Condizioni.

1. Il numero di capi prelevati deve essere annotato, al termine di ogni giornata venatoria, su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale e rilasciata dalla Provincia territorialmente competente. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di febbraio successivo alla stagione venatoria, alla Provincia competente al rilascio del tesserino venatorio, la quale provvede, entro

il mese di maggio, ad inviare alla Giunta regionale, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 7 - Modifica dei prelievi.

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi.

Art. 8 - Azioni di promozione.

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'articolo 5.

Art. 9 - Adempimenti di competenza della Giunta regionale.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e, se istituito, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

TITOLO III - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

Art. 10 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 50/1993, è sostituito dal seguente:

"6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5 predispone, ad avvenuta conclusione delle operazioni di cattura, la documentazione che attesta la legittima provenienza dei richiami catturati. I richiami di cattura, accompagnati da copia della suddetta documentazione, sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia stessa."

2. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 50/1993, è sostituito dal seguente:

"7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali accompagnati dalla documentazione di cui al comma 6, nel rispetto dei limiti indicati nell'articolo 5, comma 2, della legge n. 157/1992."

3. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 50/1993, è sostituito dal seguente:

“8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto unitamente alla documentazione di cui al comma 6.”.

4. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 50/1993, è sostituito dal seguente:

“9. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante la documentazione di cui al comma 6.”.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/1993, le parole “21 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento”.

Art. 12 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 50/1993, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Il cacciatore iscritto ad un Ambito territoriale di caccia può praticare l'esercizio venatorio da appostamento alla selvaggina migratoria anche in altri Ambiti della regione, previo consenso dei relativi organi di gestione, senza pagamento di ulteriori quote, fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo.

4 ter. Fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo, il cacciatore iscritto ad un Ambito territoriale di caccia può esercitare l'attività venatoria da appostamento alla selvaggina migratoria anche in altri Ambiti della regione per un numero massimo di venti giornate annue, senza il consenso preventivo dei relativi organi di gestione e senza il pagamento di ulteriori quote, secondo i criteri applicativi e le modalità di accesso stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale approva criteri applicativi che privilegino l'accesso agli Ambiti territoriali a minore densità venatoria e la mobilità dei cacciatori a livello provinciale.”.

Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale n. 50/1993, è inserito il seguente: “Art. 31 bis - Distribuzione territoriale delle strutture di iniziativa privata.

1. I territori contigui alle riserve naturali, ai parchi ed agli istituti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), fatta eccezione per il territorio lagunare e vallivo di cui all'articolo 25 nonché per le oasi di cui all'articolo 29, comma 5, non possono essere destinati, nella fascia di 1.500 metri circostante l'intero confine delle aree protette, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 157/1992.

2. Le Province possono stabilire distanze minime che debbono intercorrere tra le strutture di iniziativa privata di cui agli articoli 29, 30 e 31.”.

Art. 14 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale n. 50/1993, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le aree dei fondi in cui si esercita l'allevamento devono essere recintate a cura del proprietario o conduttore del fondo.”.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 15 - Disposizioni transitorie in materia di pianificazione faunistico-venatoria.

1. Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica all'entrata in vigore della presente legge, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi statutari.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 50/1993, i termini per l'iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia sono prorogati sino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga a quanto disposto al punto 4 dell'Allegato B della legge regionale n. 50/1993, i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 50/1993, presentate entro i termini previsti al punto 3 del citato Allegato B, devono concludersi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La destinazione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, in essere all'entrata in vigore della presente legge, cessa dalla data di istituzione delle nuove zone effettuata dalle Province ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 50/1993.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Province sottopongono il proprio Piano faunistico-venatorio alla valutazione di incidenza ambientale di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

6. L'istituzione di nuovi istituti privatistici, di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale n. 50/1993, è consentita solo nel corso dei primi tre anni di validità del Piano faunistico-venatorio e previa richiesta, da parte della Provincia, del parere dell'Ambito territoriale di caccia o del Comprensorio alpino territorialmente competente nonché della competente Commissione faunistico-venatoria provinciale.

Art. 16 - Disposizioni transitorie per l'utilizzazione di richiami di cattura inanellati.

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale n. 50/1993, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, è consentita la sostituzione di un richiamo morto munito di anello inamovibile, applicato ai sensi della previgente normativa, dietro presentazione alla Provincia competente del richiamo stesso.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 50/1993, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, è consentito l'uso di richiami vivi identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi della previgente normativa.

Art. 17 - Disposizioni transitorie in materia di allevamenti.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari o conduttori di fondi destinati agli allevamenti previsti dal comma 1, dell'articolo 17, della legge n. 157/1992, sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nel comma 7 bis, dell'articolo 32, della legge regionale n. 50/1993, come introdotto dall'articolo 14 della presente legge.

Art. 18 - Vigilanza e sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale n. 50/1993.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano alle Province ai sensi degli articoli 34 e 35 della legge regionale n. 50/1993.

Art. 19 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001);
- b) l'articolo 61 "Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
- c) l'articolo 47 "Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2;
- d) legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 "Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)";
- e) legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)";
- f) legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 "Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

<i>TITOLO I - Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009)</i>	11
Art. 1 - Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009).....	11
Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2004-2009).....	11
Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.	11
<i>TITOLO II - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE"</i>	11
Art. 4 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.....	11
Art. 5 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE.	12
Art. 6 - Condizioni.....	12
Art. 7 - Modifica dei prelievi.....	13
Art. 8 - Azioni di promozione.....	13
Art. 9 - Adempimenti di competenza della Giunta regionale.....	13
<i>TITOLO III - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50</i>	13
Art. 10 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	13
Art. 11 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	14
Art. 12 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	14
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".....	14
Art. 14 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	14
<i>TITOLO IV - Disposizioni finali</i>	15
Art. 15 - Disposizioni transitorie in materia di pianificazione faunistico-venatoria.	15
Art. 16 - Disposizioni transitorie per l'utilizzazione di richiami di cattura inanellati.....	15
Art. 17 - Disposizioni transitorie in materia di allevamenti.	16
Art. 18 - Vigilanza e sanzioni.....	16
Art. 19 - Abrogazioni.....	16
Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.....	16



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 477 RELATIVO A:

MISURE URGENTI IN MATERIA FAUNISTICO-VENATORIA

**ALLEGATI
A - B - C - D**

ALLEGATO A

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2004-2009

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Indice

Titolo I

Statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia.

Titolo II

Disposizioni per le modalità di rinnovo o di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini.

Titolo III

Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.

Titolo IV

Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici nell'ambito della gestione faunistico-venatoria del territorio.

Titolo V

Criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all'indennizzo in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall'attività venatoria (articolo 8, comma 5, lettera d) ed articolo 28 legge regionale n. 50/1993).

Titolo VI

Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'art.15, commi 3-6 della legge 11 febbraio 1992, n.157. Criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'art.21, comma 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50.

Titolo VII

Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo.

Titolo VIII

Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali.

Titolo I
Statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia

Art. 1 - Natura giuridica e sede.

1. L'Ambito territoriale di caccia..... è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio all'interno di confini fissati dal Piano faunistico-venatorio regionale, sotto il controllo della Provincia.
2. La sede dell'Ambito territoriale di caccia.....è stabilita in Comune di..... in via..... n.....

Art. 2 - Organi dell'Ambito territoriale di caccia

1. Sono organi dell'Ambito territoriale di caccia:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 3 - Durata in carica degli organi dell'Ambito territoriale di caccia

1. Gli organi dell'Ambito territoriale di caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Ambito territoriale di caccia;
- b) convoca e presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea dei soci;
- c) assicura l'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e provinciali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Ambito territoriale di caccia;

d) decide, in caso di necessità ed urgenza, sulle materie di competenza del Comitato direttivo e dell'Assemblea; le decisioni in tal modo assunte sono ratificate dall'organo competente nella riunione successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente convoca tempestivamente il Comitato direttivo per provvedere alla nuova nomina nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato direttivo.

1. Il Comitato direttivo viene nominato dalla Provincia ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;

b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

d) due rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.

2. Il Comitato direttivo elegge il Presidente, da scegliere tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1, il Vicepresidente ed il Segretario.

3. Partecipano alle riunioni del Comitato direttivo, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dalle cinque associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale aventi il maggior numero di iscritti nell'Ambito territoriale di caccia. Ogni associazione può sostituire il proprio rappresentante dandone pronta comunicazione al Presidente del Comitato direttivo.

4. Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con i mezzi idonei almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

5. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai componenti del Comitato direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

7. I componenti del Comitato direttivo, designati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall'incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell'associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.

8. Il Comitato direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali,

provvede all'attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
- b) le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
- c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all'alimentazione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.

9. Il Comitato direttivo assicura la gestione dell'Ambito territoriale di caccia nei limiti delle seguenti funzioni:

- a) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 8, della legge n. 157/92, può ammettere all'Ambito territoriale di caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal titolo III del presente regolamento;
- b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale n. 50/93;
- c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge regionale n. 50/93, secondo il modello stabilito con decreto dal Presidente della Giunta regionale, i confini dell'Ambito territoriale di caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all'interno dell'Ambito stesso;
- d) trasmette alla Provincia, per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/93, il programma delle attività che si intende svolgere;
- e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- g) determina il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti;
- h) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Provincia all'Ambito territoriale di caccia;
- i) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/93;
- j) esprime il parere per la nuova istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale che interessano il territorio dell'Ambito territoriale di caccia;
- k) rilascia, a seguito di richiesta del socio, permessi giornalieri di ospite;

- l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
- m) propone alla Provincia motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i soli casi di violazione dei patti associativi esplicitamente previsti dallo Statuto.

Art. 6 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo formato dai cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all'articolo 13.

Art. 7 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea dei soci:

- a) approva lo Statuto dell'Ambito territoriale di caccia;
- b) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato direttivo;
- c) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;
- e) definisce le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'Ambito territoriale di caccia;
- f) può deliberare l'adesione alle eventuali strutture di coordinamento tecnico amministrativo con gli altri Ambiti territoriali di caccia presenti sul territorio regionale.

2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Revisori dei conti.

3. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

4. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un socio non partecipante. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a voto segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni

nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari o superiore a quello dei voti espressi.

Art. 8 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Collegio dei Revisori dei conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti. Il Presidente del collegio è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) redige la relazione del bilancio preventivo;
- b) redige la relazione del rendiconto finanziario;
- c) controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.

3. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere, anche individualmente, alle adunanze del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci.

4. In qualsiasi momento i Revisori dei conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

5. Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio, decade dall'incarico.

6. I verbali delle adunanze del Collegio vengono redatti su apposito registro sottoscritto dai membri presenti.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso.

8. Il Collegio dei Revisori dei conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'Ambito territoriale di caccia, chiede l'immediata convocazione del Comitato direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente il Presidente della Provincia.

9. Ai Revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 9, lettera g).

10. I Revisori dei conti possono ricoprire la carica in più Ambiti territoriali di caccia

Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato direttivo.

1. Il Segretario è nominato dal Comitato direttivo.

2. Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell'Ambito territoriale di caccia. Redige i verbali delle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all'approvazione nella successiva seduta.

Art. 10 - Assegnazione dei soci all'Ambito territoriale di caccia.

1. I soci dell'Ambito territoriale di caccia sono assegnati dalla Provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito cui appartengono.
2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, il Comitato direttivo, previa contestazione dell'addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell'interessato, può proporre alla Provincia competente la sospensione temporanea o l'esclusione. La Provincia decide entro 30 giorni con provvedimento motivato.
4. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Art. 11 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'Ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.
4. Per le attività dell'Ambito territoriale di caccia è costituito un fondo comune comprensivo:
 - a) delle quote associative annuali, di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b);
 - b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della legge regionale n. 50/93.

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, segretario o di componente del Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'Ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate.
2. Il Presidente della Provincia, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia, procede allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato direttivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile.

TITOLO II

Disposizioni per le modalità di prima costituzione o di rinnovo degli organi statutari degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini

Art. 13 – Prima costituzione degli organi statutari degli A.T.C. e dei Comprensori alpini

1. Il Presidente della Provincia, nell'ipotesi di un Ambito territoriale di caccia o di un Comprensorio alpino di nuova istituzione, sentita la Commissione faunistico-venatoria provinciale, nomina un Commissario che rimane in carica fino all'insediamento del Comitato direttivo.
2. Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.
3. Il Commissario provvede a:
 - a) tenere i rapporti con l'Amministrazione provinciale;
 - b) esaminare le domande di adesione all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino e a decidere sulle stesse;
 - c) predisporre il bilancio per l'espletamento delle attività di competenza;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Comitato direttivo;
 - e) disporre per le operazioni di tabellazione dell'Ambito territoriale di caccia o del Comprensorio alpino.
4. La Provincia assegna al Commissario un fondo per le spese necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 3.
5. Il Presidente della Provincia, in caso di inerzia o di impedimento del Commissario, provvede alla sua sostituzione con effetto immediato.

Art. 14 - Rinnovo degli organi statutari degli A.T.C. e dei Comprensori alpini

1. Con l'entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale gli organi di gestione in carica degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini assicurano lo svolgimento delle sole funzioni indispensabili per l'ordinaria amministrazione, da rendicontarsi a cura del Collegio uscente dei Revisori dei conti, fino all'insediamento dei nuovi organi statutari.

TITOLO III

Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.

Art. 15 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima.

1. La Giunta regionale , sulla base dei dati censuari, determina annualmente, sentite le Province interessate, gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti territoriali di caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo pastorale regionale. Per il territorio lagunare e vallivo gli indici di densità venatoria sono stabiliti ai sensi del Titolo VII del presente regolamento.

TITOLO IV
Incentivi in favore dei proprietari o conduttori
per l'utilizzo dei fondi rustici nell'ambito della gestione faunistico-venatoria del territorio

Art. 16 – Incentivi per l'utilizzo dei fondi rustici

1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 15, della legge n. 157/92, possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, all'assegnazione di contributi per l'utilizzazione dei fondi stessi nell'ambito della realizzazione di progetti ambientali a supporto della gestione faunistico-venatoria del territorio, con priorità per i fondi che partecipano alla gestione programmata della caccia in forma pubblica.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

TITOLO V

Criteria e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all'indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall'attività venatoria (articolo 8, comma 5, lettera d) ed articolo 28 legge regionale n. 50/93)

Art. 17 – Finalità e criteri applicativi

1. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 28, della legge regionale n. 50/93, per fare fronte alla prevenzione dei danni nonché alla contribuzione per l'indennizzo degli stessi.
2. In tale sede la Giunta regionale:
 - a) indica, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo di cui al successivo articolo 18;
 - b) fissa, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione.
3. I contributi per la prevenzione e per gli indennizzi sono ammessi nei limiti del riparto sopra indicato e comunque nei limiti delle disponibilità annuali di cui al bilancio regionale.
4. Sono ammissibili a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni subiti dalle produzioni agro-silvo-pastorali arrecati dalla fauna selvatica nonché dall'attività venatoria, ivi compresi, in base alla normativa vigente, anche i prodotti dell'allevamento zootecnico – inclusi gli allevamenti di fauna selvatica - e dell'itticoltura.
5. Nel territorio soggetto alla gestione programmata dell'attività venatoria potranno essere ammessi a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile.
6. Nelle Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie possono essere ammessi a contribuzione esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica non sottoposta al prelievo venatorio in base al piano tecnico-economico, con esclusione dei danni derivanti da attività venatoria.
7. Sono ricompresi tra i danni indennizzabili all'interno del territorio soggetto a gestione programmata della caccia anche quelli derivanti da attività svolte non in conformità alla normativa vigente, a condizione che i medesimi non risultino altrimenti indennizzabili ai sensi della legge regionale n. 50/93.
8. Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore ad euro 50,00.

Art. 18 - Tipologia dei danni ammissibili a contribuzione

1. Sono individuate le seguenti tipologie di danni ammissibili a contribuzione:

a) colture erbacee:

- 1) danni a prati-pascoli;
- 2) danni colture foraggere, cerealicole, industriali;
- 3) danni a colture orticole;
- 4) danni a pascoli permanenti;

b) colture arboree in attualità di coltivazione:

- 1) danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto;
- 2) danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;

c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica e attività di itticultura):

- 1) danni agli animali in allevamento;

d) strutture:

- 1) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
- 2) opere per la regimazione delle acque e l'irrigazione.

Art. 19 – Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.

1. In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l'indennizzo viene calcolato sulla base di:

- a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai Mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all'epoca di raccolta;
- b) entità della superficie danneggiata;
- c) produzione media zonale.

2. In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione. Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.

3. L'ammontare dell'indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, sia destinate alla vendita che ad autoconsumo, è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera a) relativi a prezzo del prodotto, superficie danneggiata e produzione media zonale.
4. Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l'ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.
5. Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l'ammontare del contributo per l'indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.

Art. 20 – Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di prevenzione o di indennizzo.

1. Per accedere ai contributi a titolo indennizzo o di prevenzione, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento, al Presidente della Provincia territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Provincia medesima.
2. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 28, della legge regionale n. 50/1993 la domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l'accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell'allevamento o delle opere interessate. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate all'Amministrazione provinciale competente.
3. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell'accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all'indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di fare effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

Art. 21 – Accertamenti

1. Gli accertamenti sono effettuati da un tecnico agrario della Struttura regionale periferica competente in materia di agricoltura o da un tecnico dell'Amministrazione provinciale competente. Possono intervenire, in sede di accertamento, le Guardie del corpo di vigilanza venatoria provinciale.
2. Gli accertamenti sono effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.

Titolo VI

Criteria per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'art. 15, commi 3-6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Criteria per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'art. 21, comma 13, della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50.

Art. 22 - Fondi sottratti.

1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria devono, per il tramite della Provincia territorialmente competente, inoltrare alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Piano faunistico-venatorio, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro centoventi giorni.

2. La richiesta deve essere corredata dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, di estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati, di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato indicante :

- a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente;
- b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;
- c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;
- d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

3. La Provincia, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo la data di arrivo, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste comunque non ostacolano la pianificazione faunistico-venatoria e le trasmette con parere motivato alla Giunta regionale, la quale decide nei successivi sessanta giorni, dandone comunicazione agli interessati ed alla Provincia competente.

4. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale dell'1%.

5. La Provincia provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della richiesta. L'esito di tali accertamenti deve essere comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o dei conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro trenta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 23 - Aree di rispetto

1. Le aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13, della legge regionale n. 50/1993, sono istituite dai Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia.
2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria provinciale e regionale il territorio agro-silvo-pastorale di ogni ambito destinato ad area di rispetto deve essere complessivamente contenuto nella percentuale del 2%.
3. La delibera istitutiva dell'area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 luglio di ogni anno ed è trasmessa entro 15 giorni alla Provincia competente la quale verifica l'osservanza della percentuale di cui al comma 2. In caso di superamento di detta percentuale la Provincia ne dà notizia al Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia, il quale provvede alla revoca immediata dell'area di rispetto.
4. Non è consentita l'istituzione di aree di rispetto di durata inferiore ad un anno.
5. All'interno delle aree di rispetto, la Provincia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
6. Il provvedimento di revoca dell'area di rispetto è comunicato alla Provincia da parte del Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia nel termine di trenta giorni dall'adozione. Nello stesso termine le tabelle perimetrali devono essere rimosse a cura del Comitato direttivo.

<p><i>TITOLO VII</i> <i>Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo</i></p>

Art. 24 - Delimitazione del territorio lagunare e vallivo.

1. La delimitazione del territorio lagunare e vallivo è determinata dalle Province nei rispettivi piani faunistico-venatori.

Art. 25 - Esercizio venatorio da appostamento

1. Le Province individuano, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:

- a) *BOTTE*
manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
- b) *PALCHETTO*
manufatto costituito da una serie di assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
- c) *COVEGLIA O COEGIA*
manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene saldamente ancorata l'imbarcazione;
- d) *ALTRI APPOSTAMENTI* con carattere di stabilità individuati dalle Province.

2. È altresì consentito l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d), con carattere di temporaneità.

3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia in cui sono collocati.

4. La Provincia interessata, sentiti gli Ambiti territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, della legge regionale n. 50/1993, dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, dell'articolo 9, della medesima legge.

5. La distanza tra appostamenti in funzione non può essere inferiore a mt. 200.

6. Ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria del territorio lagunare e vallivo, all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria gli appostamenti devono essere ubicati ad una distanza minima di mt.200 dai confini dell'Azienda stessa.

Art. 26 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito territoriale di caccia.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ambito territoriale di caccia, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in 7 cacciatori per ogni 100 ettari. L'ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:

- a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell'Ambito territoriale di caccia di estensione minima pari a 3 ettari;
- b) essere residente nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia;
- c) essere residente nell'Ambito territoriale di caccia limitrofo;
- d) essere residente nelle altre province del Veneto;
- e) essere residente in altre regioni.

Art. 27 - Uso della barca.

1. Nell'intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. E' altresì ammesso l'uso della barca, purché non spinta a motore o al traino di imbarcazioni spinte a motore, per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane.

Art. 28 - Giornate ed orari di attività venatoria.

1. L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio.

2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 50/1993.

3. I capi di fauna abbattuta devono essere annotati, a recupero avvenuto, anche sull'apposito tesserino lagunare-vallivo rilasciato dall'Ambito territoriale di caccia competente.

Art. 29 - Attività venatoria nelle Aziende faunistico-venatorie.

1. L'attività venatoria nell'Azienda faunistico-venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla legge regionale n. 50/1993, dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente.

Art. 30 - Oasi di protezione all'interno delle Aziende faunistico-venatorie.

1. Le oasi di protezione poste all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria che ricade in territorio lagunare e vallivo, istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale n. 50/1993, sono gestite dal concessionario dell'Azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi, nonché a provvedere all'alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.

Art. 31 - Censimenti all'interno delle Aziende faunistico-venatorie.

1. I concessionari delle Aziende faunistico-venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati ai competenti Uffici della Provincia e della Regione.

2. I censimenti, da eseguirsi sull'intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 31 gennaio - 31 marzo – 10 settembre - 30 novembre.

TITOLO VIII

Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali.

Capo primo – Aziende faunistico-venatorie

Art. 32 - Finalità.

1. Le Aziende faunistico-venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

Art. 33 - Connotazioni faunistico-ambientali

1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di Aziende faunistico-venatorie, le Province verificano e valutano, in particolare, le seguenti condizioni:

a) Aziende faunistico-venatorie in territorio lagunare e vallivo

1) possibilità di effettuare una idonea regimazione idrica al fine di favorire la sosta e l'alimentazione dell'avifauna (cacciabile e non cacciabile) che caratterizza – sotto i profili faunistici - il territorio che si intende costituire in Azienda faunistico-venatoria;

2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l'avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;

b) Aziende faunistico-venatorie in zona faunistica delle Alpi

1) presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei nelle proporzioni e nelle condizioni idonee per una valorizzazione faunistica del territorio anche a fini venatori;

2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame.

c) Aziende faunistico-venatorie in pianura ed in collina

1) presenza di livelli di diversificazione ambientale - siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, - che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e

ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.

Art. 34 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione.

1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che contenga:

- 1) la descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda, ed in particolare, il modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica ed ittica, l'indicazione dei prodotti chimici utilizzati (qualità, quantità, tempi di impiego, tossicità), il grado di antropizzazione (nuclei, case sparse, tipologia e sviluppo della viabilità), la vegetazione naturale e spontanea, le risorse idriche;
- 2) la cartografia tematica sull'uso del suolo in scala idonea e comunque non superiore a 1:25.000;
- 3) la scelta delle specie di indirizzo sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente;
- 4) la descrizione del funzionamento dell'azienda dal punto di vista tecnico ed economico.

2. Il richiedente deve inoltre predisporre i seguenti elaborati:

- A) Piano di assestamento e Piano di abbattimento
- B) Programma di conservazione e ripristino ambientale

3. Il Piano di assestamento è lo strumento operativo fondamentale per la gestione diretta delle popolazioni selvatiche e consiste in una elaborazione, oggettiva e reale, che consenta di stabilire, numericamente, il carico massimo di selvatici di indirizzo rispetto alla superficie territoriale disponibile. Le specie di indirizzo, oggetto di gestione a fini venatori, devono risultare idonee alle caratteristiche del territorio sul quale si intende operare e devono essere comprese tra le specie elencate all'articolo 18 della legge n. 157/92. Il Piano di assestamento, individuati gli eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica, riporta la presenza effettiva e la presenza potenziale delle specie, specificandone le modalità e i tempi di assestamento delle popolazioni selvatiche rispetto alla produttività calcolata degli ecosistemi interessati.

4. Il Piano di abbattimento, che per le specie stanziali è mezzo di gestione del Piano di assestamento, viene formulato coerentemente con gli obiettivi perseguiti dal Piano di assestamento.

5. Il Programma di conservazione e ripristino ambientale indica quali sono gli interventi di recupero e valorizzazione ambientale che verranno realizzati: _____

- a) impianti e colture per i selvatici
- b) punti di alimentazione ed abbeverata
- c) adozione di tecniche colturali più idonee alla salvaguardia dei selvatici
- d) eventuale rimpianto di vegetazione naturale (es. siepi) secondo tecniche adeguate
- e) interventi specifici per il territorio lagnare e vallivo.

Art. 35 - Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.

1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all'articolo 34 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. E' fatto salvo il termine temporale per il procedimento di rinnovo di cui all'Allegato B, comma 4 della legge regionale n. 50/1993.

Art. 36 - Concessioni

1. Nel rilasciare nuove concessioni per Azienda faunistico-venatoria, la Provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della Provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Provincia medesima.

Art. 37 - Piano annuale di gestione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario trasmette alla Provincia, per l'approvazione, il piano annuale di gestione contenente:

- a) stima delle specie selvatiche stanziali presenti in azienda, effettuata secondo una delle tecniche di più comune applicazione in campo faunistico, da descriversi in modo da consentire una omogeneità di giudizio e la possibilità di confronto nel caso di controlli (nel caso di Aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio lagunare e vallivo il piano annuale di gestione fa riferimento ai censimenti periodici della fauna migratoria presente, effettuati ai sensi del Titolo VII del presente Regolamento);
- b) eventuali immissioni e tecniche relative;
- c) previsioni del Piano di abbattimento, in correlazione con gli obiettivi perseguiti dal Piano di assestamento;
- d) interventi previsti dagli elaborati di progetto concernenti il ripristino, la conservazione e la gestione ambientale, da individuarsi anche cartograficamente.

2. Il piano annuale di gestione può prevedere il prelievo venatorio di soggetti appartenenti a specie selvatiche cacciabili diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione.

3. Il concessionario, entro i 30 giorni successivi ai termini di cui al comma 1, può proporre eventuali modifiche del piano annuale di gestione, tenuto conto dell'andamento riproduttivo stagionale.

4. In caso di necessità (controllo di predatori; contenimento di specie concorrenti) possono essere attivati, all'interno delle Aziende, piani di controllo secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale n. 50/1993 .

5. In caso di epizoozie il concessionario è tenuto ad informare tempestivamente, e comunque entro tre giorni dall'insorgenza dell'evento, la Giunta regionale nonché la Provincia, il Comune e l'ASL competenti per territorio. Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione che verranno prescritte dalle autorità competenti.

Art. 38 - Recinzioni per allevamenti e stabulazione

1. Le Aziende faunistico-venatorie devono essere preferibilmente prive di recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della selvaggina.

2. Previa autorizzazione della Provincia, le Aziende possono detenere ed allevare, secondo metodi naturali, selvaggina destinata al ripopolamento dell'Azienda stessa. L'autorizzazione può contemplare la costruzione anche di recinti interni, di superficie minima pari a 3 ettari, distanti almeno 100 metri dai confini. In tali recinti la caccia è vietata durante i periodi di utilizzazione dei recinti stessi, fatti salvi i prelievi di ungulati e della volpe per i recinti con superficie superiore ai 50 ettari. Gli eventuali recinti interni possono essere autorizzati per una superficie massima pari al 20% della superficie aziendale. I periodi di utilizzazione degli eventuali recinti interni devono essere indicati nel piano annuale di gestione.

Art. 39 - Immissioni

1. Fatta salva la fase di primo impianto, non è consentita l'immissione di specie costituenti indirizzo faunistico, fatte salve ulteriori immissioni motivatamente autorizzate dalla Provincia sulla base di specifiche previsioni contenute nel Piano di assestamento.

2. Possono essere autorizzate dalla Provincia immissioni di altra selvaggina entro limiti tali da non compromettere gli obiettivi perseguiti per le specie costituenti indirizzo faunistico. Tali immissioni sono indicate nel Piano di assestamento e nel Piano annuale di gestione e dovranno avvenire alla presenza di personale della Provincia o di persona a tal fine delegata dalla Provincia stessa e, in quest'ultimo caso, le modalità di immissione debbono essere concordate con la Provincia, alla quale dovrà essere trasmesso il resoconto delle operazioni effettuate.

3. Le immissioni di altra selvaggina (e cioè di fauna selvatica non costituente indirizzo faunistico) devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 31 gennaio ed il 31 agosto di ogni anno. Eventuali immissioni nel periodo compreso fra il 1 ed il 31 gennaio possono essere consentite a condizione che l'attività venatoria avente per oggetto la specie immessa sia già cessata all'interno dell'azienda.

4. Nel caso di stato di calamità naturale o di epizoozie le Province provvedono a disporre deroghe al termine del 31 agosto di cui al comma 3. In caso di evento localizzato il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione alla Provincia al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. I capi immessi, per motivi di carattere genetico e sanitario, devono provenire da allevamenti nazionali.

Art. 40 - Attività venatoria

1. L'esercizio della caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentito secondo le previsioni del piano annuale di gestione approvato dalla Provincia nonché nel rispetto:

- a) delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale;
- b) delle disposizioni integrative emanate dalla Provincia ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993.

Capo secondo - Aziende agri-turistico-venatorie

Art. 41 - Finalità.

1. Le Aziende agri-turistico-venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

Art. 42 – Connotazioni faunistico-ambientali

1. Le Aziende agri-turistico-venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata.

2. Nella Zona Alpi la concessione di Azienda agri-turistico-venatoria è subordinata all'assenza della tipica fauna alpina e soggiace alle linee di indirizzo dettate dal Piano faunistico-venatorio provinciale.

Art. 43 – Documentazione da produrre in sede di prima concessione

1. In sede di prima concessione il richiedente è tenuto a presentare un piano tecnico-economico che evidenzi:

- a) le caratteristiche fisico-ambientali del territorio interessato;
- b) una sintetica qualificazione faunistica del territorio interessato;
- c) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna selvatica cacciabile di allevamento che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre, unitamente ai relativi programmi pluriennali di immissione indicanti i quantitativi annui di soggetti allevati da liberare, suddivisi per specie;
- d) la distribuzione previsionale delle giornate di apertura, che non possono essere inferiori a novanta;
- e) il quantitativo di ore lavorative previsto per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie;
- f) gli ordinamenti culturali attuali e le eventuali modifiche che si intende apportare agli ordinamenti stessi a sostegno dell'attività intrapresa;
- g) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento o strutture di stabulazione e/o ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione, per specie, dei quantitativi annui di soggetti che si intendono produrre;
- h) le eventuali strutture ricettive;
- i) le attività economiche integrative che si intendono intraprendere (addestramento cani, ristorazione, ecc.);
- j) gli eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.

Art. 44 – Documentazione da produrre in sede di rinnovo di concessione.

1. Per i rinnovi di concessione la documentazione di cui all'articolo 43 che non sia già stata prodotta in sede di istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. E' fatto salvo il termine temporale per il procedimento di rinnovo di cui all'Allegato B, comma 4, della legge regionale n. 50/1993.

Art. 45 - Concessioni

1. Nel rilasciare nuove concessioni di Azienda agri-turistico-venatoria, la Provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale.

3. Il rinnovo della concessione è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti della Provincia territorialmente competente. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Provincia medesima.

Art. 46 - Piano annuale di gestione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario presenta alla Provincia territorialmente competente, per l'approvazione, il piano annuale di gestione, nel quale sono previste le immissioni, i prelievi, gli eventuali interventi di miglioramento ambientale, nonché il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria. Eventuali richieste di modifica o integrazione del piano sono esaminate e decise dalla Provincia entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste medesime.

2. In caso di epizootie il concessionario è tenuto ad informare tempestivamente, e comunque entro tre giorni dall'insorgenza dell'evento, la Giunta regionale nonché la Provincia, il Comune e l'ASL competenti per territorio. Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione che verranno prescritte dalle autorità competenti.

Art. 47 - Immissioni

1. I capi immessi, per motivi di carattere genetico e sanitario, devono provenire da allevamenti nazionali.

Art. 48 - Attività venatoria

1. L'esercizio della caccia nelle Aziende agri-turistico-venatorie è consentito secondo le previsioni del piano annuale di gestione approvato dalla Provincia nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L'esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su selvaggina stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alle specie germano reale e quaglia.

Capo terzo - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Art. 49 - Finalità.

1. I Centri privati per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sono destinati all'esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Detti Centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

Art. 50 – Documentazione da produrre in sede di prima concessione ed in sede di rinnovo di concessione.

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, in sede di prima concessione ed in sede di rinnovo di concessione il richiedente è tenuto a presentare alla Provincia territorialmente competente la seguente documentazione:

- a) planimetria del territorio interessato;
- b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
- c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;
- d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.

2. In sede di richiesta di rinnovo il concessionario può presentare, in luogo di tutta o parte della documentazione di cui al comma 1, una dichiarazione che attesti, sotto la propria personale responsabilità, la perdurante validità della documentazione prodotta in sede di prima concessione.

Art. 51 - Concessioni

1. Nel rilasciare nuove concessioni per Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la Provincia dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano faunistico-venatorio regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal Concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Provincia medesima.

Art. 52 - Piano annuale di gestione.

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il titolare del Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale presenta alla Provincia, per l'approvazione, un piano di gestione riferito alle specie oggetto di produzione contenente la stima del numero dei capi presenti prima della cattura e relativo piano di prelievo.
2. I capi prodotti nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale devono essere muniti, ai fini dell'immissione nel territorio regionale, di contrassegni di riconoscimento forniti dalla Provincia e delle certificazioni previste dalle norme di polizia veterinaria.

Art. 53 - Immissioni, catture e cessioni.

1. Al fine di costituire all'interno del Centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l'anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l'immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio regionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l'assenza di malattie.
2. I Centri di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla Provincia.

Art. 54 – Destinazione della selvaggina acquistata dalle Province

1. La fauna selvatica acquistata dalla Provincia ai sensi del comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale n. 50/1993, è messa a disposizione, in via prioritaria, dell'Ambito territoriale di caccia o del Comprensorio alpino in cui ricadono i Centri medesimi.

Art. 55 - Disposizioni finali

1. La revoca del provvedimento con il quale è stata concessa l'istituzione del Centro privato di riproduzione di fauna selvatica è disposta dalla Provincia qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dal Concessionario ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.

Capo quarto – Disposizioni comuni alle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie

Art. 56 - Verifiche

1. Le verifiche delle Province sulle aziende faunistico-venatorie e sulle aziende agri-turistico-venatorie attengono al rispetto di quanto sottoscritto dal concessionario negli elaborati progettuali previsti dal presente regolamento.
2. Le verifiche devono essere effettuate annualmente, a mezzo di personale tecnico, su un campione non inferiore al 30% delle aziende di ogni Provincia e, in ogni caso, alla scadenza della concessione. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto dal titolare negli elaborati progettuali, ovvero il mancato rispetto delle vigenti normative in materia faunistico-venatoria, è motivo di revoca o mancato rinnovo della concessione.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 50/1993, sia proposto ricorso avverso il provvedimento di sospensione, revoca o diniego di rinnovo di concessione, l'attività venatoria è sospesa all'interno dell'azienda fino alla conclusione del relativo procedimento. Rimane comunque a carico del concessionario l'obbligo di assicurare nel frattempo i necessari interventi di gestione faunistico-ambientale, la vigilanza e la permanenza delle tabelle perimetrali. Nel caso di revoca o di mancato rinnovo della concessione le Province possono destinare le aree interessate ad altra utilizzazione nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
4. Delle operazioni di immissione, cattura o abbattimento effettuate nelle aziende deve essere tenuta nota in apposito registro aziendale vidimato dalla Provincia competente, che rimane a disposizione della Provincia medesima. Nelle aziende consortili è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono riepilogati mensilmente i dati contenuti nei singoli registri dei consorziati.
5. All'interno delle aziende ogni cacciatore deve essere munito di autorizzazione scritta del concessionario, su cui vanno annotati i capi abbattuti al termine della giornata venatoria che, inoltre, devono essere annotati, nelle 48 ore successive, nel registro vidimato.
6. La sorveglianza all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie deve essere assicurata da almeno un agente di vigilanza per ogni 500 ha di superficie aziendale.

ALLEGATO B

CARTOGRAFIA

(La cartografia è depositata presso la segreteria della Commissione consiliare competente)

ALLEGATO C

QUADRO RIEPILOGATIVO REGIONALE ALLEGATO AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (2004-2009)

Territorio agro-silvo-pastorale della Regione

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	Totale
Belluno	218.494	0	218.494
Padova	0	157.216	157.216
Rovigo	0	137.752	137.752
Treviso	83.525	133.794	217.319
Venezia	0	163.312	163.312
Verona	55.834	183.900	239.734
Vicenza	99.000	133.879	232.879
TOTALE	456.853	909.853	1.366.706

Oasi (A)

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	totale
Belluno	2.277	0	2.277
Padova	0	2.710	2.710
Rovigo	0	880	880
Treviso	0	0	0
Venezia	0	19.419	19.419
Verona	1.554	9.552	11.106
Vicenza	8.114	1.333	9.447
TOTALE	11.945	33.894	45.839

Zone di ripopolamento e cattura (B)

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	totale
Belluno	0	0	0
Padova	0	15.015	15.015
Rovigo	0	25.096	25.096
Treviso	8.953	20.401	29.354
Venezia	0	21.898	21.898
Verona	194	17.383	17.577
Vicenza	0	6.873	6.873
TOTALE	9.147	106.666	115.813

Parchi-riserve naturali-foreste demaniali (C)

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	Totale
Belluno	52.017	0	52.017
Padova	0	18.705	18.705
Rovigo	0	12.736	12.736
Treviso	1.420	3.850	5.270
Venezia	0	741	741
Verona	12.280	0	12.280
Vicenza	0	85	85
TOTALE	65.717	36.117	101.834

Fondi chiusi e zone tutelate per altre legge o disposizioni (D)

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	totale
Belluno	188	0	188
Padova	0	201	201
Rovigo	0	218	218
Treviso	185	136	321
Venezia	0	3.274	3.274
Verona	0	919	919
Vicenza	852	1.506	2.358
TOTALE	1.225	6.254	7.479

Centri pubblici di produzione fauna selvatica (E)

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	totale
Belluno	0	0	0
Padova	0	0	0
Rovigo	0	0	0
Treviso	0	0	0
Venezia	0	1.777	1.777
Verona	0	80	80
Vicenza	0	0	0
TOTALE	0	1.857	1.857

Centri privati di produzione fauna selvatica (F)

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	totale
Belluno	0	0	0
Padova	0	0	0
Rovigo	0	14	14
Treviso	114	0	114
Venezia	0	0	0
Verona	0	699	699
Vicenza	0	0	0
TOTALE	114	713	827

**Territorio sottoposto a vincolo di divieto di caccia
(A+B+C+D+E+F)**

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	Totale
Belluno	54.482	0	54.482
Padova	0	36.631	36.631
Rovigo	0	38.944	38.944
Treviso	10.672	24.387	35.059
Venezia	0	47.109	47.109
Verona	14.028	28.633	42.661
Vicenza	8.966	9.797	18.763
TOTALE	88.148	185.501	273.649

**Percentuale delle zone sottoposte a vincolo di divieto di
caccia**

Provincia	Zona Alpi (ha)	Pianura-Collina (ha)	% Provinciale
Belluno	24,94	0,00	24,94
Padova	0,00	23,30	23,30
Rovigo	0,00	28,27	28,27
Treviso	12,78	18,23	16,13
Venezia	0,00	28,85	28,85
Verona	25,12	15,57	17,80
Vicenza	9,06	7,32	8,06
% Regionale	19,29	20,39	

ALLEGATO D

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (*giornaliero e stagionale*) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n.capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n.capi)	Tempi (stagioni venatorie 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009)
PASSERO (<i>Passer italiane</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PASSERA MATTUGIA (<i>Passer montanus</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
STORNO (<i>Sturnus vulgaris</i>)	20	100	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
TORTORA DAL COLLARE (<i>Streptopelia decaocto</i>)	10	50	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	10	50	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>)	5	40	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PEPPOLA (<i>Fringilla montifringilla</i>)	5	30	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PISPOLA (<i>Anthus pratensis</i>)	5	30	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PRISPOLONE (<i>Anthus trivialis</i>)	5	30	Dal primo giorno di settembre al 31 ottobre (**)
FROSONE (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	5	30	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)

(*)

Dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.

(**)

Qualora il primo giorno di settembre cada di martedì o venerdì, l'arco temporale prende avvio il 2 settembre. Analogamente, qualora l'ultimo giorno di ottobre cada di martedì o venerdì, l'arco temporale termina il 30 ottobre.

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (1).

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001)

Art. 66 *Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica.*

commi da 1 a 13 omessi

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (2).

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(2) Alla ripartizione delle risorse disponibili di cui al presente comma si è provveduto, per l'anno 2001, con D.M. 31 ottobre 2002 (Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2003, n. 27) e, per gli anni 2002 e 2003, con D.M. 10 ottobre 2003 (Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2003, n. 290).

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 10 *Piani faunistico-venatori.*

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità

ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (2).

commi da 4 a 17 omissi

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Nota all'articolo 4

Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (1).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (2).
(GIURISPRUDENZA)

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,

- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.

(2) Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

Art. 1 *Fauna selvatica.*

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142).

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (2).

Art. 9 *Funzioni amministrative.*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni

amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142), che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(2) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

Legge 5 agosto 1981, n. 503 (1).

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA, CON ALLEGATI, ADOTTATA A BERNA IL 19 SETTEMBRE 1979 (2).

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1981, n. 250.

(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (1).

INTEGRAZIONI ALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2002, n. 239. Aggiunge l'art. 19-bis alla Legge. 11 febbraio 1992, n. 157.

19-bis. *Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.*

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27,

comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli àmbiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.

Nota all'articolo 5

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 13 *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (2).

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. Le Province sono delegate a rilasciare il tesserino che deve riportare:

- a) le generalità del cacciatore;
- b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;
- c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
- d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incamerata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. E' vietato:

- a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
- b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
- c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente.

Nota all'articolo 10

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 4 - *Cattura temporanea e inanellamento.*

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'INFS, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'INFS, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'INFS. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Provincia competente per territorio le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.

5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995 sentito l'INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS. La cattura per

cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992.

6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.

9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.

11. E' fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

Nota all'articolo 11

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale. (1)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha

validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonchè, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

- a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
- b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
- c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
- d) criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28;
- e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;
- f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.

(1) Il Piano faunistico-venatorio regionale 1996/2001 è stato approvato dalla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17.

Nota all'articolo 12

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 22 - Iscrizione all'Ambito.

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta al Presidente della Provincia competente per territorio, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. La Provincia, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;
- b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;
- c) essere residenti in ambiti limitrofi;
- d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito;
- e) essere residenti nelle altre Province del Veneto. (1)

2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.

3. E' fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

4. Il Comitato direttivo dell'Ambito può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base alle disposizioni contenute nello statuto.

(1) Comma così modificato da comma 2 art. 23 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.

Nota all'articolo 14

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

Art. 32 -Allevamenti.

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992 sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.
3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.
4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. È consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.
5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.
6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992.
7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992.

Nota all'articolo 15

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie. (1)

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.
2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 nè superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.
3. La Provincia è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.
4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli

o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Provincia. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

7. La Provincia è delegata a trasformare l'azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda.

8. omissis (2)

Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie.

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l'INFS, è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai

cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;
- b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Provincia comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

(1) Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 dispone che «Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento e cattura, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale.».

(2) Comma abrogato da comma 4 art. 22 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37

Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. Le Province, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 8, istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le Province, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistiche venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (1).

REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (2).

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000, n. 130, è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Nota all'articolo 16

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento.

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157 del 1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'I.N.F.S., autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'I.N.F.S. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Provincia competente per territorio le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.
5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 sentito l'I.N.F.S., può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'I.N.F.S. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992.
6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.
7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157 del 1992.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.
9. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.
10. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'I.N.F.S., o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.
11. È fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.
12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero

competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

Nota all'articolo 17

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 17 *Allevamenti.*

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 32 - *Allevamenti.*

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:
 - a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
 - b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
 - c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.
3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992.

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.

Nota all'articolo 18

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL
PRELIEVO VENATORIO

Art. 34 - *Vigilanza venatoria.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle Province.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;

- b) un esperto designato dalla Provincia;
- c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. (1)

Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10. (2)

(1) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1981.

(2) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1987.

Nota all'articolo 19

Legge regionale 27 giugno 1996 n. 17 (BUR n. 61/1996)

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (1996-2001) (1) (2)

(1) La validità del Piano faunistico venatorio regionale è stata prorogata al 31 marzo 2004 dall'art. 1 della L.R. 25/2003. L'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25, nel rideterminare in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima il termine del 30 giugno 2003 assegnato alle province per approvare i propri piani faunistico venatori ha stabilito che decorso inutilmente tale termine: "senza che le province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi". In precedenza la validità del Piano era stata prorogata al 31 ottobre 2003 dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11, che all'art. 2 aveva previsto l'obbligo per le province di approvare entro il 30 giugno 2003 i piani faunistico venatori provinciali, al 31 marzo 2003 dall'art. 47 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ed al 31 marzo 2002 dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

(2) La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) dello Statuto, è autorizzata ad apportare alle tabelle del Quadro riepilogativo regionale allegato al Piano faunistico-venatorio regionale le modifiche conseguenti a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 43. In precedenza vedi art. 2 della legge regionale 3 aprile 1998 n. 7.

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)

Art. 61 – *Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)".*

1. La validità del vigente Piano faunistico-venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 marzo 2002.

Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (BUR n. 7/2002)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002

Art. 47 – *Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".*

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 marzo 2003.

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003)

PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N.17, “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”

Legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 (BUR n. 103/2003)

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, N. 11 E PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N. 17 “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”

Legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 (BUR n. 31/2002)

APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI